

## Relazione

### **Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006**

Il disegno di legge propone una serie di modifiche alla legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).

E' noto che la legge vigente sconta diverse criticità. Le prime sono la lunghezza, la prolissità che la connotano dall'origine. Cento pagine e 122 articoli (senza contare bis e ter) per una competenza concorrente non sono comunque sufficienti dato che rimangono in vigore anche una serie di leggi di settore (infanzia, formazione professionale, nidi) che appesantiscono la frammentazione del sistema educativo anziché favorirne la prospettiva unitaria. Nonostante siano trascorsi quasi venti anni dalla loro approvazione, le previsioni della l.p. 5/2006 rimangono in parte inapplicate, per esempio nella parte dei principi in cui si sancisce la pari dignità tra diversi canali. Il tempo trascorso è peraltro un arco temporale adeguato per valutare l'esito di qualche norma e il contesto attuale pare propizio per suggerirne l'aggiornamento.

La nostra proposta, pur nelle consapevoli limitatezze e perfettibilità, vorrebbe contribuire a migliorare le condizioni di chi nella scuola opera (studenti e insegnanti in primis) lungo le direttrici della partecipazione, dello snellimento, della semplificazione, dell'equità e della pari dignità tra i diversi canali, perseguendo l'obiettivo della massima efficacia dell'investimento che i giovani destinano alla conoscenza.

L'art. 1, stante le fantasiose interpretazioni a cui abbiamo assistito, chiarisce definitivamente, nell'ottica della semplificazione, che per l'adozione dei libri di testo non sarà più necessario coinvolgere l'intero collegio docenti.

L'art. 2, in tema di riconoscimento della parità, sancisce l'obbligo per chi la richiede, di applicare al personale condizioni analoghe a quelle previste per le istituzioni provinciali in ossequio ai principi di equità e pari dignità. Questo anche con riferimento ai criteri di scelta e rotazione del personale direttivo. Trattandosi poi di facoltà connessa all'erogazione di contributi provinciali, il riconoscimento della parità, dovrebbe essere condizionata

dall'accoglimento da parte del richiedente dei principi di trasparenza e dei diritti di accesso agli atti vigenti per le corrispondenti istituzioni provinciali.

L'art. 3 rivede la composizione e i compiti del consiglio del sistema educativo provinciale con l'intento di favorire il concreto, democratico ed equilibrato coinvolgimento dell'intera comunità scolastica nella gestione della scuola.

L'art. 4, nel perseguimento di una reale pari dignità dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, sancisce che il superamento di ciascun anno è titolo sufficiente per l'accesso all'anno successivo e offre a tutti l'opportunità di raggiungere l'esame di stato, titolo ormai indispensabile. Verrebbe quindi accantonato l'impianto odierno (risalente al 2006) che prevede, a partire dal terzo anno, una vera e propria corsa ad ostacoli per i malcapitati studenti: all'esame di qualifica (terzo anno) segue la selezione per l'ammissione al quarto anno che si conclude con un ulteriore esame cui segue la prova di ammissione al quinto anno e l'eventuale esame di stato.

Preso atto della scarsa forza dell'attuale meccanismo delle carenze formative rispetto alla serietà e al rigore che dovrebbero connotare un percorso scolastico, l'art. 5 propone un sistema graduato che conservi i debiti per casi circoscritti ma che ripristini gli esami di riparazione quando l'ampiezza delle carenze è tale da compromettere il regolare progresso nell'anno successivo. Al consiglio di classe la responsabilità delle decisioni e alla scuola il compito di organizzare adeguati interventi di sostegno e recupero.

L'art. 6 propone di rivedere, come già successo nel resto del Paese, il monte ore dedicato all'alternanza scuola – lavoro. Importato nel 2016 fotocopiando il modello della cosiddetta "Buonascuola", il monte ore trentino è rimasto lo stesso nonostante a livello nazionale ci si sia resi conto che l'onere conseguente fosse tale da distogliere gli studenti dal loro impegno principale, ovvero lo studio. Tralasciando i giudizi sulla qualità di qualcuna delle esperienze di alternanza, sullo spiazzamento rispetto alla possibilità che un tempo avevano gli studenti di svolgere attività regolarmente retribuite e sull'effetto psicologico conseguente alla svalutazione del lavoro sottesa alla norma, tanto sminuito da dover essere reso gratuitamente, gli obblighi nella nostra provincia rimangono quelli renziani: 400 ore per istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei. In Italia, compreso l'errore, si

è rapidamente posto rimedio più che dimezzando gli impegni (150-180 ore per tecnici e professionali, 90 ore per i licei).

Infine l'art. 7, sempre nella ricerca della pari dignità, propone che anche i docenti della Formazione professionale provinciale possano aspirare al ruolo di dirigente scolastico e che, preso atto che esistono casi di dirigenti in carica nella stessa istituzione dal 2009, anche ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali si applichino i criteri di rotazione previsti per i colleghi delle istituzioni scolastiche.